

Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali

**(Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e
dell'Amministrazione e della legge sul Parlamento)**

del 26 settembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 2012¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 7a cpv. 2, 3 e 4

² Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limitata.

³ Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che:

- a. non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;
- b. servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base;
- c. sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

⁴ Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che:

- a. adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale;
- b. contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;

¹ FF 2012 6669

² RS 172.010

- c. comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno.

Art. 7b cpv. 1bis

^{1bis} Il Consiglio federale rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

2. Legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento

Art. 152 cpv. 3bis

^{3bis} Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea federale. Rinuncia all'applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il presidente: Hannes Germann

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 2015⁴.

² La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2015⁵.

13 marzo 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 171.10

⁴ FF 2014 6285

⁵ Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 9 marzo 2015.

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

